

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 del 29-05-23

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023
----------	--------------------------------

L'anno **duemilaventitre** del giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **17:30** e s.s., in seguito a regolare convocazione si e' riunito il Consiglio.

De Amicis Guido	P	Timpa Simona	P
Taormina Pietro	P	Ferrara Maria	P
Saputo Maria	P	D'ANNA GINO	P
Lo Piccolo Benedetto	P	Tocco Antonina	P
D'Anna Filippa	P	Cottone Maria Rita	P
PALAZZOLO TONINO	P	Chiarenza Pietra	P

Risultano presenti n. **12** e assenti n. **0**.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. **PALAZZOLO TONINO**, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.Guarino Lucio**.

PREMESSO CHE l'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto a partire dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 01.09.2014 sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti aliquote IMU confermate espressamente fino all'anno 2019 con delibere di approvazione dei bilanci di previsione :

- 1) aliquota 9,00 per mille per le aree edificabili e altri fabbricati;
- 2) aliquota 5,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, e relative pertinenze di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 01/09/2014 sono state approvate per l'anno 2014, e confermate espressamente fino all'anno 2019 con delibere di approvazione dei bilanci di previsione, le aliquote TASI come segue:

- a) aliquota 2,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 .;
- b) aliquota 1 per mille per abitazione principale e relative pertinenze categorie catastali A/1-A/8 e A/9 ;
- c) aliquota 1,6 per mille altri immobili diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili.

CHE a seguito dell'entrata in vigore della Legge 160/19, che ha abrogato la TASI e riscritto la disciplina dell'IMU dal 2020, si rende necessario procedere alla rideterminazione delle aliquote e detrazioni IMU

CHE l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CHE l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il DM Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 ha prorogato al 31 maggio 2023 il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO L'art. 138 del decreto Rilancio contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 e che così recita *“Per quanto riguarda*

l'IMU è abrogato il comma 779 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2019, n.160, in base al quale "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, num.388 e all'articolo 172, comma 1, lettera c, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, num.264, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

CHE PERTANTO le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2023 possono essere approvate entro il 31 maggio 2023.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/19 il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

CHE i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/19, prevedono invece:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/'77;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/93 conv. dalla Legge 133/'94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/19), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO, INOLTRE, CHE ai sensi dell'art. 1 comma 755 della Legge 160/19, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 208/15, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 779 della Legge 160/19, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 della medesima legge, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento fino all'1,14 per cento, di cui al comma 754, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/13, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/15. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CHE il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/19, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/'04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/19 è riservato allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Ritenuto dover determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 mediante l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0,0 per mille ;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

DATO ATTO CHE con separata deliberazione consiliare è stata approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/'19 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art. 1 comma 757 della Legge 160/19 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre n. 2019 n. 160;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

PROPONE

A) di approvare le aliquote e detrazioni relative alla imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 che risultano dal prospetto che segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (1 C2- 1 C6 e 1C7) con detrazione euro 200, aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0,0 per mille ;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Il Consiglio comunale su proposta del consigliere D'Anna anticipa la trattazione dei punti relativi alle aliquote IMU e alla ratifica delle variazioni di bilancio.

Il Sindaco illustra la proposta evidenziando che su proposta degli uffici che condivide si propone di aumentare al massimo l'imposta sui terreni agricoli.

Il Consigliere comunale De Amicis dichiara che il Sindaco deve dire chiaramente che occorre aumentare le tasse e non che la scelta è degli uffici.

Il Consigliere comunale Lo Piccolo dice che per la prima volta a Balestrate tutte le aliquote relative ai tributi sono al massimo e che ciò non serve a finanziare servizi. Aggiunge che si

arriverà al punto che occorrerà dichiarare il default dell'Ente e che aveva ragione l'ex assessore Orlando.

Il Consigliere comunale Saputo dice che l'aumento delle imposte è dovuto alla necessità di incrementare il gettito tributario.

Il Consigliere comunale De Amicis dichiara a nome del gruppo che rappresenta che si voterà contro la proposta all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e 4 contrari (T'impa, De Amicis, Chiarenza, Lo Piccolo) espressi in forma palese. Esce Lo piccolo (23.35). Il Consiglio comunale con voti 8 voti favorevoli e 3 astenuti (T'impa, De Amicis, Chiarenza) espressi in forma palese dà all'atto immediata eseguibilità.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere **Favorevole** in merito alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Balestrate, li 26-05-2023

IL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TAORMINA LIBORIA

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile

Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere **Favorevole** in merito alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Balestrate, li 26-05-2023

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO

F.to

TAORMINA LIBORIA

Letto approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

F.to De Amicis Guido

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**

F.to PALAZZOLO TONINO

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Guarino Lucio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,

all'indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal **30-05-2023** al **14-06-2023**, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Guarino Lucio

Balestrate, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-05-2023

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Balestrate, li

Il Segretario Comunale

F.to Dr.Guarino Lucio